



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale *“sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e in particolare l'art. 39, comma 2, che dispone quanto segue: *“Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO l'articolo 18, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante «*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)*» e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*» e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, prot. 1154 «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;

CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria è sottoposto periodicamente alle verifiche della Associazione “*The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)*”, la cui attività consiste nel valutare, promuovere e sviluppare ulteriormente la qualità e lo standard degli istituti medici veterinari e il loro insegnamento all'interno, ma non solo, degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) ed il cui obiettivo primario è monitorare l'armonizzazione degli standard minimi previsti dal piano di studi per i veterinari nella direttiva dell'Unione Europea n. 2005/36;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante «*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante «*Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante «*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026*»;

TENUTO CONTO che gli eventuali posti residui non coperti nelle graduatorie degli studenti provenienti dai Paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di esame relativa agli insegnamenti impartiti nel primo semestre o per insufficienti iscrizioni o per rinuncia al primo semestre, sono resi disponibili nella graduatoria degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia per le relative assegnazioni e immatricolazioni;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota integrativa alle «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026*»;

VISTA la nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026;

VISTE la nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l'acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché la nota ministeriale, prot. n. 14002 dell'11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio



Il Ministro dell'università e della ricerca

sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

VISTE le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l'intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026;

NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2025/2026;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025;

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2025/2026, i posti disponibili, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana, destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta



Il Ministro dell'università e della ricerca

formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in corso di accreditamento iniziale, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. I posti sono ripartiti fra le Università, per ogni corso di laurea afferente alle Classi LM-41, LM-42 e LM-46, secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

Articolo 2

(Effetti della programmazione nazionale annuale)

1. Ciascuna università immatricola gli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 dell'articolo 39 del richiamato decreto legislativo, in base alle assegnazioni degli studenti effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le eventuali integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.

2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2025/2026 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1, in conformità agli articoli 3 e 4 della legge n. 264 del 1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454, All. 1, punto 16.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa le professioni di medico chirurgo, odontoiatra e medico veterinario, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.



Il Ministro dell'università e della ricerca

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini